

La Ratio del Decreto di Natale

Atti Parlamentari

— 1 —

Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2835

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CONTE)

E DAL MINISTRO DELLA SALUTE

(SPERANZA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(BOCCIA)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GUALTIERI)

Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172,
recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19

Presentato il 18 dicembre 2020

Si pubblica la relazione illustrativa del Disegno di legge A.C. 2835 – Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Conte) e dal Ministro della Salute (Speranza) di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie (Boccia) e con il Ministro dell'Economia e delle Fnanze (Gualtieri) recante: «*conversione in legge*

del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»

“ONOREVOLI DEPUTATI! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere la conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, composto di tre articoli il cui contenuto è di seguito illustrato

.

Articolo 1. – (*Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo*) – Il decreto-legge risponde alla straordinaria necessità e urgenza di rafforzare le misure per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19 in occasione delle festività natalizie e di inizio del nuovo anno, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto dell’aggravamento dell’emergenza epidemiologica, per l’acuirsi dei rischi di rapidissima evoluzione dei contagi connessi a fenomeni di assembramento nel periodo festivo, con il fine di garantire, nell’arco di tempo delineato, specifiche misure di prevenzione del contagio nelle relazioni interpersonali.

Viene quindi integrato il quadro delle misure delineate dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, si stabilisce quindi che, **nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021**, all’intero territorio nazionale si applicano le specifiche misure già individuate dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 3 dicembre 2020. **Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021**

si applicano invece le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, **ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione, in ogni caso, degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.**

In deroga a tali divieti di spostamento è inoltre disposto che, **durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021**, è consentito lo spostamento verso abitazioni private, ma per una sola volta al giorno, in abitazioni ubicate nella medesima regione e comunque in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22 e **nel limite di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.**

Restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

La violazione delle disposizioni poste dal decreto, così come di quelle di cui al decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, **è sanzionata** ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Il predetto articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 prevede tra l'altro che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3 del medesimo decreto-legge, **è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000**, non applicandosi le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di

poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), del medesimo decreto-legge, **si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da cinque a trenta giorni**. Si applicano inoltre, per quanto non stabilito dall'articolo citato, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

Articolo 2. – *(Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione)* – La disposizione normativa introduce la concessione di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nell'ambito dei settori economici individuati dai codici ATECO riportati nella tabella allegata al decreto-legge.

Al fine di rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo, la norma stabilisce che esso venga accreditato direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto-legge «Rilancio»), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e **che la somma da corrispondere sia pari alla somma già corrisposta in precedenza, il cui valore era stato determinato sulla base del calo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.**

L'ammontare del contributo non può comunque superare 150.000 euro.

Non possono accedere al ristoro i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020 e quelli la cui partita IVA è cessata alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 25 del decreto «Rilancio» con riferimento al regime sanzionatorio e alle

attività di controllo riguardanti i contributi erogati sia ai soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo sia a quelli che presentano l'istanza per la prima volta.

Il contributo è concesso nell'ambito del «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*» previsto dalla Commissione europea.

Articolo 3. – (*Entrata in vigore*) – L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del provvedimento nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*".

[Link al testo del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172](#), recante: «*Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, numero 31 di venerdì, 18 dicembre 2020

[Link alle slide con le misure \(pdf\)](#)

<i>Link</i>	<i>a</i>	<i>sito:</i>
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/slide_decreto_20201218.pdf		